

SULLE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DI REGOLE PROCEDIMENTALI

Sentenza del 24.6.2025 n 293 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Viterbo, Sez. 1

Composizione

Presidente Dott. Ferdinando Pierucci

Relatore Dott. Ferdinando Pierucci

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Intimazione di pagamento Iva e Irap – Impugnabilità – Condizioni –
Individuazione

Massima

E' inammissibile l'impugnazione con la quale venga dedotto un mero vizio procedimentale senza prospettare le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola ritenuta violata abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.

Rif. Normativi

D.P.R. n. 602/1973 – art 50, comma 3

Conformità

Cass. Sent. n. 29879/2021

Anno pubb.

2025